



CITTÀ DI MANFREDONIA

---

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 37 del 24.09.2018

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

## **INDICE**

### **Titolo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

##### **Capo I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Competenze
- Art. 4 - Responsabilità
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico
- Art. 7 - Vigilanza
- Art. 8 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero
- Art. 9 - Presunzione di legittimazione

##### **Capo II**

##### **SERVIZI NECROSCOPICI**

- Art. 10 - Depositi di osservazione ed obitori

##### **Capo III**

##### **FERETRI**

- Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 12 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 14 - Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 15 - Piastrina di riconoscimento

##### **Capo IV**

##### **ATTIVITÀ E TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 16 - Attività funebre
- Art. 17 - Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre
- Art. 18 - Sospensione e revoca dell'attività funebre
- Art. 19 - Norme generali per il trasporto funebre
- Art. 20 - Trasporto di salma
- Art. 21 - Trasporto di cadavere
- Art. 22 - Orario dei trasporti funebri

- Art. 23 - Riti religiosi
- Art. 24 - Morti per malattie infettive - Diffusione o portatori di radioattività
- Art. 25 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 26 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 27 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 28 - Vigilanza sui trasporti funebri e sull'attività funebre

## **Titolo II**

### **CIMITERI**

#### **Capo I**

#### **CIMITERI**

- Art. 29 - Denominazione cimitero
- Art. 30 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 31 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 32 - Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali
- Art. 33 - Servizi cimiteriali

#### **Capo II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- Art. 34 - Disposizioni generali
- Art. 35 - Piano regolatore cimiteriale

#### **Capo III**

#### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Art. 36 - Inumazione
- Art. 37 - Cippo
- Art. 38 - Tumulazione
- Art. 39 - Deposito provvisorio

#### **Capo IV**

#### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 40 - Esumazioni ordinarie
- Art. 41 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 42 - Esumazione straordinaria
- Art. 43 - Estumulazioni
- Art. 44 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 45 - Raccolta delle ossa
- Art. 46 - Oggetti da recuperare
- Art. 47 - Disponibilità dei materiali

#### **Capo V**

#### **CREMAZIONE**

- Art. 48 - Finalità
- Art. 49 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 50 - Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 51 - Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 52 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 53 - Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 54 - Autorizzazione all'affidamento dell'urna
- Art. 55 - Domanda di autorizzazione
- Art. 56 - Luogo di conservazione dell'urna
- Art. 57 - Modalità conservative dell'urna presso l'affidatario
- Art. 58 - Deposito provvisorio
- Art. 59 - Cinerario comune
- Art. 60 - Diritti e tariffe
- Art. 61 - Controlli e sanzioni
- Art. 62 - Registri comunali
- Art. 63 - Informazione ai cittadini

## **Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI**

- Art. 64 - Orario
- Art. 65 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 66 - Divieti speciali
- Art. 67 - Riti funebri
- Art. 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 69 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 70 - Materiali ornamentali

## **Titolo III CONCESSIONI**

### **Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Art. 71 - Sepulture private
- Art. 72 - Durata delle concessioni
- Art. 73 - Modalità di concessione
- Art. 74 - Uso delle sepolture private
- Art. 75 - Manutenzione
- Art. 76 - Costruzione dell'opera - Termini

### **Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Art. 77 - Divisione, subentri
- Art. 78 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di

- durata inferiore a 99 anni
- Art. 79 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 80 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 81 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

**Capo III**  
**REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Art. 82 - Revoca
- Art. 83 - Decadenza
- Art. 84 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 85 - Estinzione

**Titolo IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

**Capo I**  
**IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Art. 86 - Accesso al cimitero
- Art. 87 - Attività di cura delle tombe
- Art. 88 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 89 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 90 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 91 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 92 - Orario di lavoro
- Art. 93 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 94 - Controlli

**Titolo V**  
**ILLUMINAZIONE VOTIVA, RIFIUTI CIMITERIALI**

- Art. 95 - Servizio di illuminazione votiva
- Art. 96 - Rifiuti cimiteriali

**Titolo VI**  
**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**Capo I**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 97 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 98 - Mappa

- Art. 99 - Annotazioni in mappa
- Art. 100 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 101 - Schedario dei defunti
- Art. 102 - Scadenziario delle concessioni
- Art. 103 - Sanzioni amministrative

**Capo II**  
**NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 104 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 105 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 106 - Concessioni pregresse
- Art. 107 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 108 - Abrogazione di norme precedenti
- Art. 109 - Disposizioni finali
- Art. 110 - Entrata in vigore

## **Titolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Capo I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss.mm.ii., al Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alle Pubbliche Amministrazioni, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o dei cadaveri e, in genere, sulla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi al comune negli ambiti di cui sopra.

##### **Articolo 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, in linea con il Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8, si intende per:
- a) ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:
    - a.1) il trasporto funebre per indigenti;
    - a.2) la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienicosanitarie;
    - a.3) il deposito di osservazione;
    - a.4) l'obitorio;
    - a.5) le attività di medicina necroscopica;
  - b) ambito cimiteriale: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:
    - b.1) le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
    - b.2) le concessioni di spazi cimiteriali;
    - b.3) la cremazione;
    - b.4) l'illuminazione elettrica votiva;
    - b.5) i rifiuti;
  - c) attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:
    - c.1) il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
    - c.2) la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale;
    - c.3) la cura, la composizione e vestizione di salme e di cadaveri;

- c.4) il trasporto di salma e di cadavere;
- d) cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- e) celletta ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- f) cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- g) cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- h) estumulazione: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- i) esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- j) feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- k) inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- l) medico curante: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- m) nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- n) operatore funebre o necroforo: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- o) ossario comune: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- p) polizia mortuaria: attività da parte degli enti competenti di tipo:
  - p.1) autorizzatoria;
  - p.2) di vigilanza e di controllo;
  - p.3) sanzionatoria;
- q) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- r) salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- s) traslazione: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- t) trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- u) tumulazione: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba;
- v) sottoprodotti di origine animale: (art. 2 Reg. Ce n.1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- w) animale da compagnia: (art. 2 Reg. Ce n. 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;
- x) incenerimento: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE.

### **Art. 3**

#### **Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2. I servizi oggetto del presente Regolamento vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

4. Per i servizi di polizia mortuaria, delle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio sono stabilite dal competente organo comunale. Ove la gestione di servizi comunali, qualora ritenuto più vantaggioso, sia affidata a terzi, le condizioni di erogazione sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi, come pure le funzioni delegate.

5. Sono in tutti i casi fatte salve le disposizioni in cui spetti al comune l'esercizio di potestà autorizzatorie e/o di esercizio di pubblici poteri, di vigilanza e controllo aventi natura di pubblica funzione.

### **Art. 4**

#### **Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operino all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme in materia di lavoro, contributive e di assicurazioni sociali obbligatorie, tributarie e fiscali, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, fatta salva ogni altra disposizione, potrà costituire motivo di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

**Art. 5**  
**Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 20, comma 11;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- e) l'inumazione in campo comune, l'apposizione del cippo identificativo e la manutenzione della fossa;
- f) la deposizione in ossario comune delle ossa rinvenute in occasione delle esumazioni, salvo che non sia preventivamente richiesto dagli aventi titolo la loro raccolta per la conservazione in una sepoltura;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 15;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo i criteri di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi del suddetto art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

**Art. 6**  
**Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) il tariffario concernente i servizi e le concessioni cimiteriali;
- d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Art. 7 Vigilanza**

1. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia. L'Azienda sanitaria locale è competente per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Il personale comunale segnala alla A.S.L. ed agli organi di Polizia le inadempienze.
3. Il comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici e/o a campione, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.
4. Il comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, dei lavori nei cimiteri, secondo le normative vigenti.
5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, sia all'ingresso sia nell'interno degli uffici, stabilimenti e strutture comunali (quali, a titolo esemplificativo, il cimitero, il deposito di osservazione e obitorio e quant'altro), delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio-sanitarie assistenziali, delle case di riposo o simili, di fare e/o promettere offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o a esse accessorie e correlate, connesse o conseguenti.
7. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa, di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.
8. I rispettivi rappresentanti legali sono direttamente responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti, effettuate da parte dei propri dipendenti e/o addetti, quale ne sia il rapporto.
9. In quanto servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere le forniture e servizi precedentemente pattuiti, anche quando deducano un eventuale mancato pagamento di quanto preventivato; eventuali controversie vanno risolte tra i soggetti privati che ne siano parte, senza danno alcuno per l'Ente.

## **Art. 8**

### **Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero, segnalando al responsabile del servizio cimiteriale le violazioni accertate.
2. Altresì il personale del cimitero è obbligato:
  - a) a indossare il cartellino identificativo;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
  - d) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di esso e in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave e senza pregiudizio dell'azione penale, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a sorveglianza sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **Art. 9**

### **Presunzione di legittimazione**

1. Premesso che i soggetti legittimati a richiedere i servizi cimiteriali sono i familiari indicati nell'articolo 74, comma 2, secondo le regole di cui all'articolo 77 e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, tombe, loculi, celle, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante all'avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definizione o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il comune estraneo all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

## **Capo II SERVIZI NECROSCOPICI**

### **Art. 10 Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al "deposito di osservazione" e all'"obitorio" in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

4. I cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di cadaveri cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

## **Capo III FERETRI**

### **Art. 11 Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 12** **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 13.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Art. 13** **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 85, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della azienda sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnato da apposita certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 14**

#### **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 13, lettera a) e lettera e) sub 1, per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte dal Servizio preposto o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Nel caso di disinteresse da parte dei familiari il Comune si riserva di attivare le procedure per il recupero delle spese sostenute.

#### **Art. 15**

##### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto contenuto e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

#### **Capo IV**

##### **ATTIVITÀ E TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 16**

##### **Attività funebre**

1. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.

2. Per i soggetti che esercitano l'attività funebre nel comune, la verifica e accertamento della sussistenza dei relativi titoli ha luogo d'ufficio, ove si tratti di documentazione reperibile d'ufficio. In caso contrario, previa richiesta dell'Ente, i soggetti esercenti l'attività funebre saranno tenuti a produrla anche in forma di autocertificazione in conformità all'originale della copia fornita.

3. I soggetti che esercitano l'attività funebre in altri comuni, quando debbano operare in questo comune, possono provare il possesso dei relativi titoli nei modi previsti dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, trovando applicazione gli articoli 43 e 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

#### **Art. 17**

##### **Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre**

1. Per attività funebre, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008 n. 34, è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

- b) vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede legale l'impresa.

3. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

4. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C. P..

5. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

6. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Puglia, che intendono svolgere la propria attività nel comune di Manfredonia, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria ai fini dei controlli necessari.

7. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono avere la disponibilità permanente di:

a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;

b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente;

c) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa;

d) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi previsti dalle norme vigenti, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi delle vigenti normative;

e) il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

8. I requisiti di cui al comma 7 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

9. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

10. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

11. L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

12. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

13. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

- a) Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In totale mancanza di disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

14. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.

15. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

16. Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e gli operatori o necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.

17. L'autorimessa adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre deve essere conforme alle prescrizioni previste dall'art. 21 del D.P.R. 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

### **Art. 18**

#### **Sospensione e revoca dell'attività funebre**

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
2. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
  - e) attività di cui all'art. 7.
3. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

### **Art. 19**

#### **Norme generali per il trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione (certificazione medica per il trasporto della salma ex art. 10 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.), di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione.
3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento e il decoro.

4. Nel territorio del Comune il trasporto funebre è svolto con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10 settembre 1990 n. 285.

5. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso o da eventuali altri diritti.

6. La facoltà di cui al precedente comma si riferisce esclusivamente alla singola persona del socio e non può essere estesa anche ai suoi familiari.

7. Il legale rappresentante della congregazione o della confraternita deve far pervenire all'amministrazione comunale atto con cui dichiara, nelle formalità di legge e sotto la propria responsabilità, il possesso della qualità di socio del defunto trasportato e la data in cui tale qualità è stata acquisita. In alternativa, il legale rappresentante dell'ente potrà far pervenire al Comune dichiarazione, resa nelle medesime formalità di legge, con cui si trasmette l'elenco degli associati aventi diritto al trasporto con i mezzi della confraternita o della congregazione.

8. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

9. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

10. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. locale è tenuto a vigilare e controllare il servizio di trasporto dei defunti, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

11. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi, debitamente documentati ed accertati dallo stesso comune, di indigenza del defunto e della sua famiglia;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

12. Nell'ipotesi di cui al comma 11, lettera a), restano a carico del comune la fornitura della bara, ove assolutamente necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre, secondo tariffe stabilite dall'Ente.

## **Art. 20** **Trasporto di salma**

1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al

momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all'accoglimento della salma. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.

2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Il trasporto delle salme è a pagamento ed è effettuato a mezzo di idonea auto funebre.

6. L'addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell'abitazione privata, registra l'accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l'orario di arrivo e le generalità dell'addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle A.S.L. competenti per territorio.

8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.

9. Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.

10. Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37, co. 1, lett. a.1, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.

11. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della A.S.L. territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

12. Per gli adempimenti conseguenti al trasporto di salma si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.

## **Art. 21** **Trasporto di cadavere**

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. L'autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.

2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b. 4, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.

3. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:

- a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.

4. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L. R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art. 37 c. 1, lett. B5, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.

5. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.

6. Il medico necroscopo della A.S.L. competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 285/1990, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 37, co. 1, lett. a. 2, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.

7. Nel caso di decesso verificatosi all'interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto

previsto dall'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.

8. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della A.S.L. del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990.

9. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, nonché dall'articolo 15 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.

10. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:

- a) l'identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;
- b) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal D.P.R. 285/1990;
- c) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.

11. L'addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell'integrità del sigillo.

12. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.

13. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito per ragioni di pubblico interesse, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.

14. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.

15. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro.

16. La A.S.L. competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:

- a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
- b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.

17. E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.

18. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della L. R. n. 34/2008.

#### **Art. 22**

#### **Orario dei trasporti funebri**

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile del Servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

#### **Art. 23**

#### **Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il defunto può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art. 24**

#### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 10 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per i defunti che risultano portatori di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 25**

#### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di cadavere, di resti mortali od ossei o di ceneri in cimitero di altro comune, è autorizzato con decreto del Sindaco o suo delegato, a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 12.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I cadaveri, i resti mortali od ossei e le ceneri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza del cadavere con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 19.

8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

9. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune o suo delegato ove è avvenuto il decesso.

10. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

11. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 51.

## **Art. 26**

### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di defunto nell'ambito del Comune, ma in un luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990.

## **Art. 27**

### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di cadavere o di resti esumati per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

2. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'articolo 10 bis della L. R. 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii., sono svolte dal personale sanitario dell'A.S.L. del luogo in cui si è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990.

## **Art. 28**

### **Vigilanza sui trasporti funebri e sull'attività funebre**

1. Fatte salve le competenze dell'azienda sanitaria locale, nonché di altri organi e amministrazioni per quanto di rispettiva competenza, la vigilanza e il controllo, tanto sulla sussistenza dei titoli di effettuazione che sulle modalità di esecuzione, sui trasporti funebri che si svolgono, in tutto o in parte, nel comune, oppure in partenza da esso oppure in arrivo in esso, è esercitata dagli uffici comunali competenti sulla base del funzionigramma e delle disposizioni di servizio.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasporto funebre si intende il trasporto di salma, il trasporto di cadavere, il trasporto di feretri comunque effettuato, il trasporto di cassette contenenti ossa umane, il trasporto di urne cinerarie, il trasporto di resti mortali. Le relative autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dal Comune.

3. Per il trasporto di parti anatomiche riconoscibili, di feti e prodotti del concepimento, si richiamano in quanto applicabili, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e dell'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. I mezzi destinati al trasporto di cadaveri su strada di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, devono rispondere alle caratteristiche ivi indicate e ferme le indicazioni dell'azienda sanitaria locale.

## **Titolo II**

### **CIMITERI**

#### **Capo I**

### **CIMITERI**

**Art. 29**  
**Denominazione cimitero**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale.

**Art. 30**  
**Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4. È onere del Comune eseguire la pulizia, la manutenzione, la gestione dell'intera struttura cimiteriale, ad eccezione delle aree, delle cappelle e dei manufatti delle confraternite e di altri enti morali. Per le attività di smaltimento dei rifiuti le confraternite e gli enti morali titolari delle aree e manufatti dovranno contribuire al relativo costo sostenuto dal Comune secondo quanto stabilito con apposito provvedimento.

5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

6. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**Art. 31**  
**Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **Art. 32**

#### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Le persone defunte che in vita abbiano trasferito la propria residenza in altro comune, per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza, vengono ammesse nel cimitero, a qualsiasi tipo di sepoltura.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 31, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel campo comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

### **Art. 33**

#### **Servizi Cimiteriali**

1. Il cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.

2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. n. 285/90.

3. In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D.P.R. n. 285/90.

4. Nel cimitero apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del D.P.R. 285/90, è destinato stabilmente alle autopsie.

In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all'uopo opportunamente attrezzata.

5. Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

6. Nel cimitero comunale viene istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra destinazione delle ceneri stesse o in caso di volontà che le ceneri siano disperse, a norma dell'art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/90.

## **Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 34 Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine delle fosse e le misure d'impiego rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 35.

### **Art. 35 Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune è dotato di Piano Regolatore cimiteriale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2003 e ss.mm.ii..
2. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite, da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) cellette ossario;
  - e) nicchie cinerarie;
  - f) ossario comune;
  - g) cinerario comune.

3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 36 Inumazione**

1. L'inumazione, consistente nel collocamento del feretro in fossa scavata nel terreno vegetale, rispondente alle prescrizioni vigenti, ha luogo, a titolo gratuito, nei campi considerati all'articolo 58 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oppure, a richiesta, nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale ad accogliere sepolture a sistema d'inumazione in concessione.

2. Per l'inumazione di cadaveri è d'obbligo l'uso di cassa di legno avente i requisiti stabiliti dall'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. E' ammesso l'utilizzo di casse di materiale diverso dal legno, se autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/1990.

Per l'inumazione di resti mortali è d'obbligo l'utilizzo di contenitori biodegradabili.

3. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure (profondità, lunghezza e larghezza), per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. n. 285/1990.

4. Le inumazioni presso il cimitero cittadino devono essere eseguite, nei campi destinati alle inumazioni libere, seguendo l'ordine numerico degli stessi. Ogni campo di inumazione deve essere diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **Art. 37 Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide, previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 38** **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. Il termine "loculo" è riferito sempre al singolo posto feretro.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.  
A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 39** **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro, eccezionalmente, può essere temporaneamente deposto in apposito loculo "provvisorio", previo pagamento del canone stabilito secondo criteri fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. La concessione a titolo provvisorio è ammessa a condizione che vi sia la disponibilità di appositi loculi, limitatamente ai seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per cadaveri destinati ad essere trasportati altrove.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Restano a carico del concessionario le spese di ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita a seguito di determinazioni della Giunta Comunale.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra per le relative operazioni, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei diritti relativi.

6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 40 Esumazioni ordinarie**

1. Nei campi a sistema di inumazione di cui all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni ordinarie sono eseguite, di norma, dopo un decennio dalla inumazione.

2. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 34/2008. Le operazioni di esumazione sono rese note mediante l'affissione di appositi avvisi, a seguito di provvedimento dirigenziale, all'ingresso del cimitero e, qualora, possibile, in prossimità dei campi o file interessati, nonché con ogni altra modalità che assicuri un'ampia e diffusa informazione, anche con l'osservanza delle procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione. Ogni qualvolta sia possibile, l'affissione di tali avvisi sarà effettuata in occasione della Commemorazione dei Defunti compresi i periodi antecedenti; in via generale, è esclusa ogni comunicazione individuale.

3. Le operazioni di esumazione, quale ne sia il momento in cui avvengano, sono eseguite dal personale cimiteriale con l'esclusione della presenza di personale esercente l'attività funebre o da questi dipendente. L'operazione di esecuzione dell'esumazione ha luogo senza la presenza di

persone diverse dagli operatori autorizzati, adottando gli accorgimenti idonei per sottrarle alla vista di chi frequenta il cimitero. Se richiesto, può essere consentita la presenza, in misura comunque ridotta, di familiari o persone legate al defunto da particolari vincoli affettivi.

4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

5. Constatandosi l'avvenuta completa mineralizzazione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 85, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco, sulla base del parere della A.S.L. competente, in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi, purché, in quest'ultimo caso, siano trascorsi dieci anni dalla morte.

7. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere della A.S.L., può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

#### **Art. 41**

#### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### **Art. 42**

#### **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

### **Art. 43** **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 44 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune e sottoposti a cremazione con scadenza decennale.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con provvedimento dirigenziale.

7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la ricollocazione del feretro nel loculo, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

8. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere alla A.S.L. competente.

### **Art. 44**

## **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma prevista in apposito tariffario.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista in tariffa.  
Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e l'importo di tariffa va corrisposto, da parte dei soggetti richiedenti, prima dell'esecuzione delle relative operazioni.

### **Art. 45**

#### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuare in cassette di zinco destinate ad ossari, loculi o tombe di famiglia.

### **Art. 46**

#### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 47**

#### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Dirigente del Settore può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **Capo V CREMAZIONE**

### **Art. 48 Finalità**

1. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sono disciplinati nel rispetto della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Puglia del 15 dicembre 2008, n. 34 (norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri) nonché del D.P.R. n. 285/90 e del D.P.R. n. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti.

2. Tale disciplina, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

### **Art. 49 Autorizzazione alla cremazione**

La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa, può essere eseguita soltanto in un forno crematorio autorizzato.

a) Cremazione di cadaveri:

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune del decesso, in ossequio alla volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

1) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

- 2) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
- 3) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- 4) per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato;
- 5) la dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso;
- 6) dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari;
- 7) gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale o per via telematica nelle forme consentite dalla legge;
- 8) l'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- 9) le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
  - b) Cremazione di resti mortali e di ossa:
    - 1) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. In caso di irreperibilità dei familiari, il Comune autorizza la cremazione decorsi 30 giorni dalla

data di pubblicazione di un specifico avviso nell'albo pretorio, legge R.P. del 15 dicembre 2008, n. 34, comma 4.

- 2) Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
- 3) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono essere avviati a cremazione.
- 4) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono essere avviati a cremazione.
- 5) Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
- 6) Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
- 7) Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della legge R. P. del 15 dicembre 2008, n. 34, possono essere disperse o affidate secondo le modalità e le prescrizioni previste nel presente Regolamento.

#### **Art. 50**

##### **Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla dispersione e all'affidamento delle ceneri viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune del decesso, nel rispetto dei principi dell'art. 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale delle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione di cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o, in mancanza dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130/2001.
3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, ai soggetti indicati nell'art. 13, comma 2, della legge R. P. del 15 dicembre 2008, n. 34.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
5. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo

diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge R. P. n. 34/2008.

6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
7. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

#### **Art. 51**

##### **Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
  - a) nel cinerario comunale di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;
  - b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
  - d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - e) nei fiumi;
  - f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - g) in area privata aperta, e con il consenso del proprietario, escludendo l'esercizio di attività avente fine di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

#### **Art. 52**

##### **Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. La competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio le ceneri dovranno essere disperse, previa presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal defunto, per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.
2. In mancanza di volontà espressa in tal senso in vita dal defunto, possono essere incaricati alla dispersione delle ceneri:

- coniuge;
- altri familiari aventi diritto;
- esecutore testamentario;
- legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
- personale autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre;

nella istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente avente titolo;
- l'indicazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- che non sussistono impedimenti alla dispersione delle ceneri, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

### **Art. 53**

#### **Modalità di conservazione delle ceneri**

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- 1) la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
- 2) la tumulazione in sepoltura di famiglia o in loculo è per il periodo concesso o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

- 1) l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
- 2) la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
- 3) le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
- 4) ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
- 5) l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- 6) il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990.

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 54.

## **Art. 54**

### **Autorizzazione all'affidamento dell'urna**

1. La competenza in ordine all'adozione dell'atto di affidamento personale spetta al Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri o in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate.
2. L'affidamento ad un familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dall'ufficio dello stato civile in ossequio alla volontà espressa in vita per iscritto dal defunto, anche nelle forme testamentarie previste dalla legge, oppure per volontà espressa verbalmente e riportata, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.
3. L'autorizzazione può riguardare urne precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
4. Se il defunto ha disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, le ceneri possono essere affidate al coniuge o ai parenti di primo grado previo accordo di tutti gli stessi.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è conservata nel cinerario comune, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

## **Art. 55**

### **Domanda di autorizzazione**

1. Gli aventi titolo di cui all'art. 54 presentano all'ufficiale dello stato civile del Comune di Manfredonia, nel cui territorio sarà conservata l'urna, richiesta di affidamento familiare dell'urna.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;

- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
  - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.
2. L'istanza può essere compresa nella domanda di autorizzazione alla cremazione, se il Comune in cui saranno conservate le ceneri coincide con il Comune di decesso.
  3. L'urna dovrà essere custodita in un luogo ben individuato e comunque in un manufatto chiudibile ma facilmente ispezionabile, non di libero accesso, da collocarsi in un ambiente come disciplinato ai successivi artt. 56 e 57 del presente Regolamento.
  4. L'istanza deve contenere una breve descrizione del luogo di conservazione allo scopo di evidenziare l'idoneità dello stesso ad impedirne la profanazione: Tale idoneità costituisce presupposto indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 56**

##### **Luogo di conservazione dell'urna**

1. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria a familiare è stabilito nell'ambito dell'edificio di residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato nella richiesta di autorizzazione.
2. La variazione di residenza comporta l'obbligo a segnalare ai servizi cimiteriali, da parte dell'affidatario, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. I servizi cimiteriali provvedono all'autorizzazione al trasporto e al trasferimento dell'urna nel nuovo luogo fatto salvo l'idoneità dello stesso alla conservazione.
3. La procedura di cui al precedente comma, è valida anche in caso di modifica del luogo a causa di decesso dell'affidatario.
4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi, intendono recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
5. Ogni variazione di affidamento di urna cineraria deve essere trascritta in apposito registro, anche a tenuta informatica, con tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento, anche in caso di trasferimento dell'urna in altro cimitero.
6. I Servizi cimiteriali provvedono alla tenuta del registro sulla scorta delle informazioni ricevute.

#### **Art. 57**

##### **Modalità conservative dell'urna presso l'affidatario**

1. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro o nicchia o tabernacolo che abbia destinazione stabile, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta ed idoneo a garantire quanto prescritto nell'autorizzazione.
2. Il colombaro o nicchia o tabernacolo è da intendersi il luogo nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di

decesso), ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul lato esterno del colombaro, nicchia o tabernacolo.

3. Il colombaro o nicchia o tabernacolo può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito, deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

#### **Art. 58**

##### **Deposito provvisorio**

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comunale.

#### **Art. 59**

##### **Cinerario comune**

1. Nel cinerario comune devono essere conservate le ceneri provenienti dai casi di cremazione contemplati dal presente Regolamento per i quali il defunto, i familiari i discendenti od altri aventi titolo, non abbiano provveduto diversamente.

#### **Art. 60**

##### **Diritti e tariffe**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento familiare dell'urna, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, sono dovuti diritti nella misura stabilita dalla Giunta municipale.
2. Per le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute tariffe nella misura stabilite dalla Giunta Municipale.
3. Per l'uso del cinerario comune per la conservazione delle ceneri, di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990, è dovuta una tariffa nella misura stabilita dalla Giunta Municipale.

#### **Art. 61**

##### **Controlli e sanzioni**

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Personale appositamente incaricato dal responsabile dei Servizi cimiteriali può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri, nel luogo indicato dal familiare e sulle indicazioni ed idoneità del luogo di conservazione e potrà avvalersi, altresì, di personale qualificato della locale A.S.L.

3. La violazione delle disposizioni contenute all'articolo 51 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sarà determinato dalla G. C. con separato atto.
4. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582,28 a € 12.911,42.
5. Qualora si riscontrano violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto con costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

#### **Art. 62**

#### **Registri comunali**

L'Ufficio dello Stato civile del Comune di Manfredonia predispone un apposito Registro sia per l'affidamento personale delle ceneri che per la dispersione delle ceneri nel quale deve essere annotato:

- 1) numero progressivo dell'autorizzazione;
- 2) generalità anagrafiche del defunto nonché dati relativi al decesso;
- 3) generalità anagrafiche dell'affidatario, compresa sia la residenza legale che, se diverso, l'indirizzo del luogo ove l'urna cineraria verrà conservata;
- 4) il luogo di dispersione delle ceneri;
- 5) indicazioni di eventuali variazioni in ordine all'affidamento delle ceneri;
- 6) i dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Puglia per le competenze ad essa spettanti.

#### **Art. 63**

#### **Informazione ai cittadini**

1. Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

#### **Capo VI**

#### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 64**

#### **Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Dirigente del Settore.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **Art. 65**

##### **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare a piedi. E' consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai bambini di età inferiore ad anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Le persone che hanno difficoltà di deambulazione per motivi di salute o di disabilità possono accedere nel Cimitero mediante apposito servizio navetta messo a disposizione dal Comune nei giorni feriali.

#### **Art. 66**

##### **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per i cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste e ottenute le autorizzazioni di competenza del comune;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
  - o) qualsiasi attività commerciale e forma di pubblicità;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 67** **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, nel rispetto delle libertà inviolabili delle persone, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

#### **Art. 68** **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 9.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, barattoli di recupero e simili.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
9. E' vietata l'apposizione di qualsiasi altro oggetto o materiale lungo il perimetro esterno della tomba. Eventuali installazioni abusive verranno rimosse d'ufficio ai sensi del precedente comma 5.

#### **Art. 69**

#### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 70**

#### **Materiali ornamentali**

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 49, in quanto applicabili.

### **Titolo III**

### **CONCESSIONI**

#### **Capo I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

## **Art. 71** **Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 35, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. L'autorizzazione all'uso di tali sepolture è subordinata al pagamento del relativo corrispettivo di concessione.
6. Il corrispettivo di concessione è stabilito, di volta in volta, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto del costo di costruzione dei manufatti, della loro capienza e dei costi di manutenzione a carico del Comune.
7. In via del tutto eccezionale, il Dirigente del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e previo parere del Servizio Sociale Professionale del Comune sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione del predetto corrispettivo per un periodo non superiore a 6 mesi. In caso di mancata osservanza degli obblighi di pagamento, il Dirigente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'uso della sepoltura, con conseguente estumulazione del cadavere ed inumazione dello stesso, previo avviso agli interessati, nel campo comune, secondo le modalità previste dall'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché al recupero delle somme dovute, come disciplinato dalla normativa vigente.
8. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
9. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
10. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

11. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti per sepolture realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso della sepoltura;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

## **Art. 72** **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in **99 anni** per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
- b) in **30 anni** per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in **30 anni** per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. A richiesta degli interessati (concessionario o suoi discendenti legittimi) è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione in vigore al momento del rinnovo.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

## **Art. 73** **Modalità di concessione**

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 71, può concedersi solo in presenza di cadavere o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora del decesso, previa presentazione della domanda di concessione. È fatta salva la possibilità ai portatori di handicap, con difficoltà motorie, riconosciuti invalidi al 100% con verbale della Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, di richiedere, secondo l'ordine sopraindicato, un loculo posto in 1<sup>a</sup> fila o, in mancanza, quello successivo posto in 2<sup>a</sup> fila, per la sepoltura del coniuge o di parenti (ascendenti e discendenti) in linea retta di primo grado.

3. Le concessioni dei loculi per l'immediato seppellimento vengono effettuate, previa apposita richiesta, in favore del coniuge superstite, ove possibile, ovvero di un componente della famiglia del defunto, come definita nel successivo art. 74.

Nel caso in cui il richiedente sia il coniuge del defunto alla sepoltura del quale si provvede o un parente in linea retta fino al primo grado, è ammesso concedere allo stesso un secondo loculo per la propria sepoltura a venire. Si riconoscono le famiglie di fatto (convivenze), previa presentazione di idonea documentazione.

4. Tale secondo loculo sarà individuato con quello comunque contiguo al precedente e per la sua concessione, subordinata al requisito minimo dell'età, fissata in 75 anni, dovrà essere corrisposto il corrispettivo stabilito con provvedimento della Giunta Comunale. Il periodo di concessione, decorre in questo ultimo caso dalla data del seppellimento e non da quello della stipula della concessione.

5. La prenotazione di loculi, di cui ai commi precedenti, in favore di persone ancora in vita, può essere temporaneamente sospesa qualora, con motivata relazione del responsabile del Servizio Cimiteriale, venga evidenziata una carenza, in prospettiva, di manufatti disponibili rispetto alle sepolture occorrenti, tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico di tumulazione nel Cimitero comunale.

6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

7. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.

8. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'art. 71, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando apposito bando di assegnazione, previe determinazioni della Giunta Comunale.

9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

10. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

11. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

#### **Art. 74**

##### **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 72, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, come disciplinato dalla normativa vigente.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta dal Dirigente del Settore in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 3° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del fondatore del sepolcro depositata presso il Servizio di polizia mortuaria almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. Nel caso di concessione di sepolture per collettività, l'Ente concessionario è tenuto a comunicare al Comune il nominativo del soggetto cui viene concesso il diritto d'uso della singola sepoltura, gli elementi necessari per la individuazione della stessa (Reparto, Piano, Fila, etc...), copia del contratto; tale comunicazione deve intervenire entro 5 giorni dalla concessione del diritto d'uso.
11. Con la medesima comunicazione il legale rappresentante dell'Ente deve dichiarare, con le formalità di legge e sotto la propria responsabilità, il possesso della qualità di socio in capo al soggetto cui viene concesso il diritto d'uso e la data in cui tale qualità è stata acquisita. In alternativa, il legale rappresentante dell'Ente potrà far pervenire al Comune dichiarazione, resa nelle medesime formalità di legge, con cui si trasmette l'elenco degli associati aventi diritto alla sepoltura.

12. Per le concessioni già in atto, gli Enti concessionari e le Confraternite sono tenute a comunicare ai Servizi cimiteriali del Comune tutti i dati utili alla individuazione degli utenti, siano essi in vita ovvero defunti, dei loculi realizzati dal medesimo Ente, copia dei relativi atti di concessione, nonché l'indicazione dei tumuli occupati e/o dei tumuli liberi; tale comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 75 Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune prescriva, valutata l'indispensabilità o l'opportunità per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

#### **Art. 76 Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 71, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 90 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Dirigente del Settore, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

#### **Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Art. 77 Divisione, subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia al diritto di sepoltura non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 74 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 74, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. È ammessa, in sede di aggiornamento della concessione di sepoltura privata come sopra regolato ovvero successivamente, la rinuncia, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla titolarità della concessione da parte di uno o più discendenti legittimi del concessionario deceduto e di altri aventi diritto in favore dei titolari rimanenti, senza alcun onere a carico di questi ultimi.

11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 74, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Art. 78**

#### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni (*durata della originaria concessione*) quando la sepoltura non è stata occupata dal cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia stato trasferito ad altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a  $1/N$  del corrispettivo di concessione versato al momento dell'assegnazione, rivalutato in funzione delle variazioni ISTAT nel frattempo intervenute, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata della concessione medesima.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Art. 79**

#### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, della durata di anni 99, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari a  $1/99$  del corrispettivo di concessione versato al momento dell'assegnazione, rivalutato in funzione delle variazioni ISTAT nel frattempo intervenute, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. L'accettazione della rinuncia da parte del Comune è subordinata, comunque, all'espletamento delle procedure pubbliche per la concessione dell'area ad altro assegnatario.

### **Art. 80**

#### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 72, della durata di anni 99, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e non sia stato utilizzato e, pertanto, sia libero da cadaveri, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, salvo quanto previsto nel successivo quinto comma e previa accettazione da parte del Comune:
  - a) il rimborso di una somma pari a  $1/99$  del corrispettivo di concessione versato al momento dell'assegnazione, rivalutato in funzione delle variazioni ISTAT nel frattempo intervenute, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - b) un equo indennizzo per le opere costruite, sulla base del loro valore al momento dell'esecuzione, determinato, a spese dei concessionari, con perizia redatta da un tecnico

abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale, e comunque ritenuto congruo dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

4. L'accettazione della rinuncia da parte del Comune è subordinata, comunque, all'espletamento delle procedure pubbliche per la concessione dell'area e del relativo manufatto ad altro assegnatario.

5. Ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, il Comune può accettare la rinuncia alle concessioni di cui ai commi precedenti anche qualora il concessionario, o soggetto avente titolo sul sepolcro, corredi l'atto di rinuncia con la designazione di altra persona fisica o giuridica che accetti contestualmente, con apposito atto, l'assunzione dei conseguenti oneri. In tal caso, il Comune può procedere, in deroga alle normali modalità di concessione, ad una concessione in favore del soggetto accollatario, a condizione che questi provveda a versare al Comune l'importo corrispondente alle somme che il Comune stesso deve restituire al concessionario rinunciante, come determinato al secondo comma.

Con l'atto di accettazione, l'accollatario assume, altresì, qualsiasi altro onere, anche manutentivo, sul sepolcro di cui ottenga la concessione.

#### **Art. 81**

##### **Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 71, a condizione che siano liberi da cadaveri, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso:

- per concessioni della durata di 99 anni, di una somma pari a 1/99 del corrispettivo di concessione versato al momento dell'assegnazione, rivalutato in funzione delle variazioni ISTAT nel frattempo intervenute, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, di una somma pari a 1/3 del costo di concessione dell'ultimo, in ordine temporale, analogo manufatto realizzato dal Comune, tenendo conto, comunque, dello stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 80.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Capo III**

##### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 82**

##### **Revoca**

1. Le concessioni di suoli cimiteriali a tempo determinato di durata superiore ai 99 anni eventualmente rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, potranno essere revocate dal Comune, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione

dell'ultimo cadavere, qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile tempestivamente provvedere all'ampliamento ovvero alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. E' comunque facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

3. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 83 Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 73, 6° comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 76, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando risulti omessa la comunicazione prevista all'art. 74 del presente Regolamento, comma 10, 11 e 12;
- f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 75;
- g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del Settore in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

#### **Art. 84**

#### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del settore disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodichè il Dirigente del settore disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 85**

#### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 72, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4. Non hanno effetto nei confronti del Comune eventuali atti di cessioni sottoscritti tra Enti Religiosi e utenti dei loculi che implicino una durata dell'uso eccedente la durata della concessione del suolo in favore dell'Ente.

5. Alla scadenza della concessione del suolo cimiteriale il Comune rientra nella piena disponibilità della Tomba o del loculo e procederà alle relative assegnazioni secondo le disposizioni dettate dal presente Regolamento.

6. Le concessioni effettuate in passato senza prefissione del termine di scadenza, salvo quelle espressamente qualificate come perenni, si presumono avere una validità di 99 anni; la medesima disposizione si applica a tutte le aree rientranti nel perimetro del cimitero comunale utilizzate da enti e soggetti privati anche in assenza di specifico provvedimento o in assenza di convenzione di concessione; alla scadenza del periodo di 99 anni si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

### **Titolo IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **Capo I**

#### **Imprese e lavori privati**

**Art. 86**  
**Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 65 e 66 in quanto compatibili.

**Art. 87**  
**Attività di cura delle tombe**

1. I concessionari che affidino a soggetti terzi la cura e manutenzione dei sepolcri di cui siano titolari, sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo.
2. I concessionari di cui al comma precedente assumono, ad ogni effetto di legge, la qualificazione di committente.

**Art. 88**  
**Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e  
collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, su conforme parere della A.S.L. locale e del Dirigente del Settore Urbanistica/Edilizia del Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 nonché dell'art. 94 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri nonché di cassette per le ossa o urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari

esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone stabilito con provvedimento della Giunta Comunale.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio cimiteriale.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Art. 89**

##### **Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fissata con le modalità di cui all'art. 86, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, previa trattenuta dell'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 90**

##### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Durante la costruzione delle tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura dell'impresa commissionata dai concessionari, di volta in volta trasportati alle discariche pubbliche secondo le norme vigenti, o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 91**

##### **Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **Art. 92**

##### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte del Responsabile dell'ufficio cimiteriale.

3. L'ingresso al cimitero è subordinato al possesso di autorizzazioni e/o permessi o altro idoneo titolo che dovranno essere previamente esibiti al personale cimiteriale; in mancanza, l'ingresso sarà vietato.

4. L'impresa, unitamente al proprio personale, dovrà stazionare, eccezion fatta per il tempo necessario ad entrare ed uscire dal cimitero, in un'area non superiore ad un raggio di 10 metri da quello autorizzato per eseguire i lavori.

#### **Art. 93**

##### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Nei cinque giorni precedenti e nei due susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, alle imprese private, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

**Art. 94**  
**Controlli**

1. Il Responsabile del Servizio "Edilizia cimiteriale/Servizi Cimiteriali" vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Comune dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 86 e 89.

**Titolo V**  
**ILLUMINAZIONE VOTIVA, RIFIUTI CIMITERIALI**

**Art. 95**  
**Servizio di illuminazione votiva**

1. Nelle cappelle, sulle tombe ad inumazione, sulle lapidi dei loculi, sugli ossari individuali e sulle nicchie cinerarie è consentita l'apposizione di lampade votive alimentate con energia elettrica.
2. L'apposizione di lampade votive elettriche sulle sepolture è soggetta ad autorizzazione e comunque la tipologia e l'estetica della lampada dovranno essere confacenti alla sacralità del luogo.
3. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato alla direzione del cimitero su apposito modulo fornito dalla stessa direzione.
4. La tariffa per l'allacciamento ed il canone annuale, rinnovabile tacitamente, sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale e potranno essere modificati in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera, dei materiali impiegati e di altre cause specificate nel provvedimento stesso.
5. Il canone comprende tutte le spese di esercizio, manutenzione, riparazione o sostituzione di lampadine.
6. Verificato il pagamento delle spese per l'allacciamento, il cui importo è assoggettato ad IVA, si dispone il collegamento elettrico delle lampade.
7. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.
8. In caso di interruzione d'ufficio del servizio di illuminazione votiva per morosità del referente, il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento dei canoni arretrati, se ed in quanto dovuti e delle spese di riallacciamento maggiorate dell'IVA.
9. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.

10. In caso di trasgressioni il comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.

11. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.

**Art. 96**  
**Rifiuti cimiteriali**

1. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del D.P.R. n. 254/2003 e dal D.L.vo n. 152/2006, giusta art. 14 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.

**Titolo VI**  
**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**Capo I**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 97**  
**Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove l'Amministrazione Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

**Art. 98**  
**Mappa**

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

**Art. 99**  
**Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

**Art. 100**  
**Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

**Art. 101**  
**Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui al precedente articolo, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 98.

**Art. 102**  
**Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

**Art. 103**  
**Sanzioni amministrative**

1. Per le violazioni della disposizioni della legge Regionale n. 34/2008 e del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non contemplate nel D. Lgs. 186/2012, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da € 500,00 a € 1.000,00 per la violazione prevista dall'art. 17 del presente Regolamento;
- b) da € 1.000,00 a € 2.000,00 per la violazione di cui agli artt. 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27 del presente Regolamento;
- c) da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione dell'art. 7, comma 7, del presente Regolamento.

Per le altre infrazioni:

- d) da € 300,00 a € 600,00 per ogni violazione delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento;

2. Le sanzioni di cui alla lettera d) sono introitate nel bilancio comunale.

3. Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono introitate nel bilancio regionale.

4. Per la determinazione e la irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Capo II**  
**NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 104**  
**Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Gli adempimenti di cui all'art. 77, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

**Art. 105**  
**Dirigente Responsabile del Servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Dirigente dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente dei Servizi Cimiteriali, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 106**  
**Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 82, 85 e 104, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

**Art. 107**  
**Sepulture private a tumulazioni pregresse**  
**Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base di documenti, quali, ad esempio, registri, repertori, schedari, ecc., dei quali può essere richiesto accertamento giudiziale in merito alla sussistenza dei diritti connessi.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Comune di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.
5. Nelle ipotesi previste dal comma 1, la durata del diritto d'uso è disciplinata dall'art. 85, comma 6, del presente Regolamento.

**Art. 108**  
**Abrogazione di norme precedenti**

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 01.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

**Art. 109**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni del codice civile e penali per quanto applicabili.

**Art. 110**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.